

COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara

Spedita al CO.RE.CO il 2 - OTT. 1998 prot. n. 3459

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 36 DEL 28.09.1998

**OGGETTO: SISTEMA SANZIONATORIO TRIBUATRIO - DELIBERA QUADRO:
APPROVAZIONE.**

L'anno millenovecentonovantotto, addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

	Presenti	Assenti
PALUMBO DOTT. CARMELO	x	
BERTONA PIERANGELO	x	
FERRARI GIULIANO	x	
GUGLIEMMETTI EMANUELE	x	
SACCO DEMETRIO	x	
BRUNO GIUSEPPE	x	
FERRARI BENITO	x	
MARZARI ORIANA	x	
NIEDDU ELISABETTA	x	
SACCO VANNA	x	
FERRARI MARIO		x
SACCO LUIGI	x	
NOBILE MARCO	x	
TOTALI N.	12	1

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. DI ROSOLINI SALVATORE
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri il Sig. Dott. PALUMBO CARMELO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i Decreti Legislativi 471/472/473/ del 18.12.1997 che rispettivamente prevedono: *

- a) Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
- b) Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
- c) Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti.

VISTO il Decreto Legislativo n.203 del 05.06.98 recante "Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi 18 dicembre 1997 n.471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie";

RILEVATO, in particolare, che il D.Lgs. n.473 del 18.12.97, al Capo IV, reca disposizioni che modificano la previgente disciplina delle sanzioni in materia di tributi locali, disponendo, tra l'altro, che alle violazioni si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie prevista dal D.Lgs n. 472, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso;

CONSIDERATO che le nuove disposizioni sanzionatorie in materia di tributi comunali sono in vigore dal 1.04.1998 e tenuto conto della disciplina transitoria prevista dall'art.25 del D.lgs. 472/97;

ATTESO, altresì, che l'ente deve, nell'atto con cui contesta al trasgressore la violazione tributaria, indicare, tra l'altro, i criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;

RITENUTO, quindi, di stabilire i criteri che dovranno essere seguiti dal Responsabile per la determinazione delle sanzioni e della loro entità entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge;

VISTO il disposto dell'art.12 del D.Lgs 472/97, modificato dal D.Lgs. 203/98, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare;

VISTO Il comma 3, art.7 del D.Lgs. 472/97 in merito alla recidività;



VISTO il disposto del comma 4, art. 7 del D.Lgs 472/97, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima;

RITENUTO, altresì, di prevedere la possibilità di riduzioni delle sanzioni da parte del funzionario Responsabile del tributo in relazione ai criteri fissati dall'art.7, comma 1 del D.Lgs. 472/97;

RITENUTO, infine di prevedere le sanzioni ridotte che si rendono applicabili "ope legis" in presenza di un ravvedimento operoso da parte del contribuente ai sensi dell'art.13 D.lgs. 472/97, come modificato dal D.lgs 203/98.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Servizio Tributi;

CON VOTI favorevoli n.9 ed astenuti n.3 (Sacco Vanna, Sacco Luigi e Nobile Marco);

DELIBERA

1) Di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali:

- a) applicazione della sanzione nel minimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
- b) applicazione graduale della sanzione tra il minimo e il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione o dichiarazione infedele;
- c) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di errori o omissioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo, ovvero in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, ritardata presentazione denuncia o dichiarazione, errata indicazione codice fiscale e/o dati anagrafici contribuente, mancata sottoscrizione, versamento ad altro ente concessionario.
- d) Omesso o tardivo pagamento dell'imposta.
- e) Applicazione delle disposizioni in materia di riduzioni delle sanzioni in presenza di ravvedimento operoso (art.13 D.Lgs. 472/97);

2) Di graduare le eventuali sanzioni tributarie per ogni singolo tributo comunale come di seguito specificato:



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della denuncia e/o variazione
- b) dichiarazione o denuncia infedele
- c) errori od omissioni non incidenti sulla determinazione del tributo (errori formali)
- d) omesso, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta.

SANZIONI

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di Lire 100.000;
- b) - 50% della maggiore imposta dovuta se l'evasione non è superiore a Lire 500.000;
- 100% della maggiore imposta dovuta se l'evasione è superiore a Lire 1.500.000;
- all'interno di tale forbice in misura proporzionale;
- c) Lire 100.000
- d) 30% dell'importo non versato alla scadenza.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della dichiarazione;
- b) dichiarazione infedele;
- c) omesso o tardivo pagamento dell'imposta;
- d) errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta (errori formali);

SANZIONI

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di Lire 100.000;
- b) - 50% della maggiore imposta dovuta se l'evasione non è superiore a Lire 500.000;
- 100% della maggiore imposta dovuta se l'evasione è superiore a Lire 1.500.000;
- all'interno di tale forbice in misura proporzionale
- c) 30% dell'importo non versato alla scadenza.
- d) Lire 100.000

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TOSAP

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della denuncia;
- b) dichiarazione infedele;



COMUNE

COMUNE

- c) omesso o tardivo pagamento dell'imposta;
- d) errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta (errori formali);

SANZIONI

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di Lire 100.000;
- b) 50% della maggiore imposta dovuta se l'evasione non è superiore a Lire 100.000;
 - 100% della maggiore imposta dovuta se l'evasione è superiore a Lire 500.000;
 - all'interno di tale forbice in misura proporzionale
- c) 30% dell'importo non versato alla scadenza.
- d) Lire 100.000

TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TARSU

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione infedele;
- c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta (errori formali);

SANZIONI

- a) - 100% del tributo dovuto con un minimo di Lire 100.000
- b) - 50% della maggiore imposta dovuta se l'evasione non è superiore a Lire 150.000;
 - 100% della maggiore imposta dovuta se l'evasione è superiore a Lire 700.000;
 - all'interno di tale forbice in misura proporzionale
- c) - Lire 50.000;

3) Di adottare per il caso di concorso di violazioni continuate, i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:

- a) si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del quarto a chi con una sola azione o omissione, viola diverse disposizioni ovvero commette, anche con più azioni o omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione;
- b) se le violazioni, di cui sopra, si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento quello più grave aumentata del quinto.
- c) nel caso le violazioni in parola riguardino periodi d'imposta diversi, la sanzione base viene aumentata della metà;



- 4) Di stabilire che, in caso di recidiva, prevista dal comma 3 d:lgs 472/97 la sanzione viene aumentata della metà;
- 5) Di stabilire, in relazione al disposto del comma 4, art.7 D.Lgs 472/97, che ricorre sproporzione, tra entità del tributo e la sanzione allorchè l'ammontare della sanzione stessa è superiore-al doppio del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura.
- 6) Di stabilire che le sanzioni di cui sopra, possono essere graduate con una riduzione fino al 50% -fatti salvi i minimi di legge - in relazione ai criteri stabiliti dall'art.7, comma 1 del D.Lgs 472/97, vale a dire:
- condotta dell'agente
 - opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze;
 - la personalità dell'agente;
 - le condizioni economiche e sociali dell'agente;
- 7) Di dare atto dell'applicazione del disposto dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97, come modificato dal D.Lgs. 203/98, applicabile "ope legis" in presenza di ravvedimento operoso.



COMUNE

COMUNE